



# CITTÀ DI GALATONE

Provincia di Lecce

**On.le Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Puglia**

Via G. Matteotti n. 56 70121 – B A R I

[puglia.controllo@corteconticert.it](mailto:puglia.controllo@corteconticert.it)

dott. Pierpaolo Grasso – Magistrato Istruttore

c.a. dott. Pierpaolo Grasso

## RISCONTRO

### SULLE OSSERVAZIONI AL RENDICONTO 2018 ED INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA RENDICONTI 2016 E 2017 prot. 262 del 22.01.2020

Con la presente, si riscontra la nota in oggetto. In via preliminare, tuttavia, è d'uopo una breve premessa su

#### L'ANTEFATTO E IL FATTO STORICO

La corretta lettura della presente nota di riscontro richiede, seppur brevemente, una analisi del contesto fattuale in cui il sottoscritto, in qualità di Sindaco del Comune di Galatone, si è trovato ad adoperare già dal primo giorno di insediamento dell'attuale compagine amministrativa. D'altronde solo una lettura non avulsa dal contesto, senza che ciò posso considerarsi di per sé completamente dirimente, garantirebbe quel contegno di massima e leale collaborazione che questa A.C. intende osservare nei confronti di codesta Spett.le Corte.

Ciò posto, non pare possa prescindersi dal dato fattuale che l'improvviso decesso del precedente responsabile del settore finanziario, già più volte evidenziato nelle precedenti missive di riscontro da parte di questa A.C., e il susseguirsi di responsabili finanziari *ad interim*, abbiano determinato una perdita di continuità storica della situazione contabile dell'ente.

Peraltro, le particolari criticità del settore finanziario sono state da subito rilevate dall'odierna Amministrazione che non appena insediata (il 31.07.2017) ha affrontato la carenza di risorse umane del Settore Servizi Finanziari.

In ragione di ciò, si è proceduto nell'immediato, con deliberazione di Giunta Comunale n° 153 del 19.07.2017 ad approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Parabita e Galatone per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative al Servizio Economico-Finanziario. Ciò ha garantito la collaborazione fino al 31.12.2017 del Dott. Mirko Vitali, esperto di comprovata esperienza nel settore di cui trattasi. Successivamente, hanno svolto il ruolo ad interim di responsabile di settore, dapprima il Segretario Generale dell'ente – Dott.ssa Consuelo Tartaro – e poi, fino al 01.07.2019 il Dott. Giuseppe Colopi, già

responsabile del Settore Tributi e S.U.A.P. del Comune di Galatone.

Ad ogni modo, già nel corso dell'anno 2017, lo scrivente ente ha avviato prontamente le procedure per il reclutamento della una nuova figura di Responsabile del Settore Finanziario, dapprima sperimentando, infruttuosamente la procedura ex art. 110 T.U.E.L. e poi la mobilità volontaria ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, conclusasi con esito negativo.

Ad esito di ciò, con determinazione dirigenziale n. 133 del 20.07.2018 si procedeva ad avviare una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile inquadrato nella categoria D (posizione giuridica di accesso D1).

Con determinazione dirigenziale n. 453 del 19.04.2019, si approvava la graduatoria di merito, programmando l'assunzione della nuova unità a far data dal 08.05.2019.

Infine, il sottoscritto nominava con decreto sindacale n. 7/2019, Responsabile del Settore Servizi Finanziari la Dott.ssa Serena Nocco, vincitrice della suddetta procedura, con decorrenza dal 02.07 u.s.

Ora, in ragione di quanto appena esposto, appare chiaro che questa A.C. ha prontamente affrontato le rilevanti criticità che caratterizzavano un settore di vitale importanza per la vita amministrativa dell'ente, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dal vigente quadro normativo per il reclutamento di risorse umane.

Appare oltremodo evidente, inoltre, che l'improvviso effetto interruttivo del rapporto di lavoro con il precedente responsabile di settore abbia privato l'ente di quel complesso di conoscenze tecniche e di memoria "storica", rendendo di fatto impossibile una ricostruzione *ex post*, da parte di chi è succeduto nella gestione del servizio, di ciò che è avvenuto nel corso degli ultimi anni. Un graduale "passaggio" di consegne avrebbe, con ogni probabilità, attenuato le criticità oggi oggetto di contestazione. A ciò aggiungasi, che dopo un periodo di relativa "staticità" normativa nel settore della contabilità degli enti locali, a partire dal d.lgs. 118/2011, sono intervenute radicali riforme legislative che hanno stravolto il tradizionale *modus operandi* nella materia in esame.

Tutto quanto finora esposto ha ingenerato all'evidenza un rallentamento significativo nell'attività contabile dell'ente e nel corretto allineamento alla normativa vigente in materia che si connota, come detto, da una rapida evoluzione legislativa e da un crescente tasso di tecnicismo.

## I CHIARIMENTI RICHIESTI

dalla Corte dei Conti, derivano dalla compilazione da parte dell'organo collegiale dei Revisori, del questionario dei rendiconti 2018 e l'integrazione dell'istruttoria relativa ai questionari dei rendiconti 2016 (Siquel) e 2017 (Con.Te).

## NEL MERITO

### Con il punto 1 la Corte evidenzia:

#### **1. Risultato di amministrazione – fondo contenzioso e anticipazione di liquidità**

*“Con riferimento alle controdeduzioni del 9.8.2019 all'istruttoria per i Rendiconti 2016-2017, l'ente ha riferito, in merito alla congruità del fondo rischi spese legali, quanto segue: “...La valutazione dei fondi rischi contenzioso è stata oggetto di una completa ed attenta ricognizione da parte dell'ufficio legale dell'ente. Infatti, essendosi l'Ente dotato, a seguito di delibera di G.M. 93 del 29/03/2018, dell'Avvocatura interna, già nel primo anno dalla sua attivazione si è registrata una notevole riduzione degli incarichi a*

legali esterni. Nel contempo l'Ufficio Legale si è adoperato per la deflazione del contenzioso ricorrendo, ove opportuno, all'istituto della negoziazione assistita...il predetto Ufficio ha provveduto a richiedere al Settore Economico-Finanziario, uno stanziamento in relazione alla valutazione del rischio soccombenza, per l'esercizio 2019, su apposito capitolo di bilancio, relativo al pagamento dei debiti fuori bilancio e transazioni. Tale valutazione è stata effettuata calcolando su una scala di: - Rischio basso = 10%; - Rischio medio = 30%; - Rischio medio alto = 60%; - Rischio alto = 80%; un rischio medio di soccombenza pari al 30%, calcolato sul valore complessivo di ogni singolo contenzioso, ai sensi dei principi contabili dell'OIC...Già a partire dall'esercizio 2017, l'ente ha provveduto ad effettuare apposito accantonamento a fondo rischi contenzioso...". Si evidenzia dalla risposta suindicata che il Comune di Galatone, nonostante gli accantonamenti predisposti per il fondo contenzioso nel risultato di amministrazione dall'esercizio 2015, sembrerebbe non aver effettuato un'attenta analisi dello stesso, con una valutazione del rischio soccombenza, attraverso una completa ed attenta ricognizione da parte dell'ufficio legale dell'ente, se non a partire dall'esercizio 2019...".

Alla luce di ciò, considerato che il Collegio dei revisori nella relazione anche per il Rendiconto 2018 ha sollecitato l'ente ad adoperarsi per un miglioramento della congruità del suddetto fondo (cfr. pag. 34 della relazione), si chiede di confermare quanto predetto, ovvero che la copertura degli oneri da contenzioso è stata accurata in maniera congrua, solamente, dal bilancio 2019, nonché di trasmettere copia della ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente (tenuto conto che tale prescrizione era già prevista in occasione della prima applicazione dei principi armonizzati, ovvero dall'annualità 2015, in base al principio contabile 5.2 lett. h dell'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011). Infine, il Comune dovrà fornire spiegazioni circa il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione 2018 del fondo perdite società partecipate.

Per quanto riguarda l'anticipazione di liquidità, si constatava nell'istruttoria per i Rendiconti 2016-2017 che l'Ente ha ottenuto dalla CC.DD.PP. i seguenti importi: € 1.187.518,58 nel 2013, € 750.000,00 nel 2014, € 359.935,23 nel 2015.

Tenuto conto che nel quadro del nuovo ordinamento contabile armonizzato la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità deve avvenire mediante apposizione di un accantonamento sul risultato di amministrazione (in modo tale da evitare effetti espansivi della capacità di spesa), si riscontra che lo stesso non sia stato costituito nel risultato di amministrazione per l'esercizio 2016 (cfr. banca dati BDAP).

Alla luce di quanto emerso, si chiede all'Ente di chiarire se nell'esercizio 2016 ha provveduto o meno a "sterilizzare" gli effetti delle anticipazioni di liquidità accertando nelle "entrate da accensione di prestiti" del titolo VI (ex Titolo V) del bilancio l'entrata derivante da tale anticipazione e provvedendo, contestualmente, all'impegno della spesa nel Titolo IV (ex Titolo III) dell'uscita."

### ➤ Sulla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente si deduce :

Come da comunicazione pervenuta dall'ufficio legale dell'ente con nota protocollo 2479/2020, in relazione al punto 1° dei predetti rilievi, si trasmette la seguente tabella contenente la ricognizione del contenzioso in capo all'Avvocatura Comunale:

PARTI	OGGETTO	ORGANO GIUDIZIARIO/GRADO DI GIUDIZIO	RUOLO GENERALE	INCARICO CONFERITO	VALORE
Campeggio Maria Grazia c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 1° grado	9336/2019	Ufficio Legale dell'Ente	€. 8.000,93
Casaluci Lucia c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Ufficio del Giudice di Pace di Lecce	6597/2019	Ufficio Legale dell'Ente	€. 2.790,06
Castriota Salvatore c/ Comune di	Risarcimento danni a seguito diniego dalla concessione delle provvidenze economiche per i danni da Xylella	Ufficio del Giudice di Pace di Gallipoli	324/2019	Ufficio Legale dell'Ente	€. 4.922,00

Galatone	<i>Fastidiosa</i>				
Colazzo Francesco c/ Comune di Galatone	Ricorso ex art. 688 c.p.c. per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c. (piante arboree ad alto fusto di proprietà comunale)	Tribunale civile di Lecce - procedimento cautelare	5556/2019	Ufficio Legale dell'Ente	Allo stato non quantificate le eventuali opere di rimozione
De Prezzo Livio c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 1° grado	3413/2019	Ufficio Legale dell'Ente	€.13.871,20
Francone Davide c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Ufficio del Giudice di Pace di Lecce	6674/2019	Ufficio Legale dell'Ente	€. 5.000,00
Colazzo Gina e Giorgio Terragno c/ Immobiliare Marcuccio nonché terzo chiamato Comune di Galatone	Ricorso ex art. 688 c.p.c. per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c. (muro confinante pericolante di proprietà da accertare)	Tribunale civile di Lecce - procedimento cautelare	9693/2018	Ufficio Legale dell'Ente	Allo stato non quantificate le eventuali opere di manutenzione
Malerba Cosimo c/ Comune di Galatone nonché Ariscom Ass.	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Corte d'Appello di Lecce - 2° grado (vittoriosi 1° grado)	774/2018	Ufficio Legale dell'Ente/Avv. Enzo Brudaglio per compagnia Assicurativa dell'Ente	€. 36.768,98 - franchigia assicurativa a carico dell'Ente fino a €. 10.000,00
Marra Giuseppa c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Ufficio del Giudice di Pace di Lecce	8256/2019	Ufficio Legale dell'Ente	€. 5.000,00
Piacere Salento S.R.L. c/ Telecom S.P.A. nonché Comune di Galatone	Richiesta rimozione cassetta Telecom con annessa richiesta risarcimento danni nella misura da valutare dal Giudice	Tribunale Civile di Lecce - 1° grado	10286/2018	Ufficio Legale dell'Ente	Non quantificato
Salzano Marika c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 1° grado	3300/2018	Ufficio Legale dell'Ente	€. 16.086,20
Calamaio Giovanni c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 1° grado	___/2019	Incarico conferito al legale dell'assicurazione dell'Ente	€. 12.681,55 - franchigia assicurativa a carico dell'Ente fino a €. 10.000,00
Inguscio Anna c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 1° grado	2720/2019	Incarico conferito al legale dell'assicurazione dell'Ente	€. 24.617,00 - franchigia assicurativa a carico dell'Ente fino a €.

					10.000,00
Kleine Marie Claire c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 1° grado	7495/2018	Incarico conferito al legale dell'assicurazione dell'Ente	€. 13.042,50 - franchigia assicurativa a carico dell'Ente fino a €. 10.000,00
Cazzante Adolfo Carmelo c/ Comune di Nardò nonché ASL Lecce nonché terzo chiamato Comune di Galatone	Randagismo	Tribunale Civile di Lecce - 1° grado	2531/2019	Incarico conferito al legale dell'assicurazione dell'Ente	€. 149.495,33 - franchigia assicurativa a carico dell'Ente fino a €. 10.000,00
Bovino Anna Maria c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Corte d'Appello di Lecce - 2° grado (vittoriosi 1° grado)	___/2019	Conferma incarico al professionista esterno nominato per il 1° grado	€. 8.480,00
Ingusci Antonio e Colazzo Luciana c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 2° grado (vittoriosi 1° grado)	___/2018	Conferma incarico al professionista esterno nominato per il 1° grado	€. 2.693,97
Mirocletto Luigi c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 2° grado (vittoriosi 1° grado)	12718/17	Conferma incarico al professionista esterno nominato per il 1° grado	€. 909,84
Rizzo Giovanni c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce - 2° grado (vittoriosi 1° grado)	___/2018	Conferma incarico al professionista esterno nominato per il 1° grado	€. 1.084,94
Banca Sistema S.P.A. c/ Comune di Galatone	Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessione del credito/contestazione/inadempimento contrattuale	Tribunale Civile di Lecce	10207/2018	Ufficio Legale dell'Ente	€. 45.637,28
Zuccalà Cosimo c/ Comune di Galatone + 1	Responsabilità extracontrattuale derivante da danni per esecuzione di opera pubblica	Tribunale Civile di Lecce	3726/2015	Incarico conferito a professionista esterno	€. 15.437,60
Sergio Biagino c/ Comune di Galatone	Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Tribunale Civile di Lecce	3932/2014	Incarico conferito a professionista esterno	€. 16.553,06
<b>TOTALE VALORE CONTENZIOSO</b>					<b>€. 196.467,08</b>
<b>VALUTAZIONE RISCHIO MEDIO SOCCOMBENZA PARI AL 30%</b>					<b>€. 59.000,00</b>

A specificazione di quanto sopra si significa che da quando l'Ente si è dotato, con delibera di G.M. 93 del 29/03/2018, dell'Avvocatura interna, la maggior parte del contenzioso giudiziario viene patrocinato direttamente dalla medesima, con l'effetto della notevole riduzione degli incarichi ai legali esterni, nonostante nell'organico dell'Avvocatura Comunale sia presente solo una unità con la qualifica di Funzionario Avvocato.

A tal proposito si evidenzia che gli unici incarichi conferiti all'esterno, come riportati nella tabella di cui sopra, sono relativi a giudizi di appello, introdotti da controparte soccombente in primo grado e per i quali per ragioni di opportunità ed efficienza è stato confermato il legale esterno nominato, per il primo grado di giudizio prima dell'istituzione dell'Avvocatura interna. Inoltre si deve evidenziare che dalla tabella che precede risultano incarichi legali affidati all'assicurazione dell'Ente. Ed infatti l'Ente è provvisto di copertura assicurativa con relativa tutela legale in sede giudiziaria, per responsabilità civile verso terzi, con una franchigia a carico dell'Ente, in caso di accertata responsabilità, fino ad €. 10.000,00.

Ciò detto per ciò che concerne il suddetto contenzioso, in relazione alla valutazione del rischio soccombenza, per l'esercizio 2019, l'Avvocatura Comunale ha provveduto a richiedere, al Settore Economico-Finanziario, lo stanziamento di €. 59.000,00, calcolando un rischio medio di soccombenza pari al 30%.

È stato inoltre richiesto un ulteriore stanziamento di €. 41.000,00, per un totale di €. 100.000,00, per altro giudizio (R.G. n. 6828/2017 Banca Farmafactoring S.p.A. c/ Comune di Galatone pendente innanzi al Tribunale Civile di Lecce), non presente nella sopra riportata tabella, patrocinato da professionista esterno, in quanto introdotto precedentemente all'istituzione dell'Avvocatura; la controversia è in fase di conclusione ed è già stato effettuato un primo pagamento parziale a seguito di ordinanza interlocutoria immediatamente esecutiva e per il quale il predetto professionista esterno ha comunicato un rischio alto di soccombenza pari all'80% sul valore residuo del giudizio di €. 43.024,19 oltre interessi.

Infine, ad integrazione della predetta tabella, si rammenta che con nota protocollo n. 31203 del 19/12/2019 il responsabile dell'ufficio avvocatura comunale, aveva già chiesto al Responsabile del Settore Tecnico, inviata p.c. anche al Responsabile del Settore Finanziario, di procedere allo stanziamento delle somme necessarie per la copertura della sentenza n. 1536/2019 di condanna per il Comune, emessa dal Tribunale Civile di Lecce, resa nel giudizio R.G. n. 12588/2017 di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dal Comune di Galatone contro Cave Marra Ecologia s.r.l.. Per tale giudizio, incardinato prima dell'istituzione dell'Avvocatura, è stato proposto appello, affidando l'incarico al medesimo legale già nominato per il primo grado.

- **Sul mancato accantonamento nel risultato di amministrazione 2018 del fondo perdite società partecipate, si deduce :**

In riferimento alla costituzione del **fondo perdite società partecipate**, Il Comune di Galatone, in sede di ricognizione delle partecipazioni possedute effettuata con deliberazione di C.C. n. 34/2017, ha rilevato le partecipazioni al capitale sociale delle seguenti società:

- GAL Serre Salentine (quota di partecipazione del 2,01 per cento);
- GAC Jonico Salentino (quota di partecipazione del 5 per cento);
- GAL Terra di Arneo (quota di partecipazione del 2 per cento);
- Consorzio ASI (quota di partecipazione del 3,45 per cento).

per il 2018, GAL Serre Salentine, GAC Jonico Salentino, GAL Terra di Arneo non possedevano i requisiti per il consolidamento; mentre per quanto riguarda il Consorzio ASI, pur possedendone i requisiti, i dati relativi al bilancio sono stati approvati in data 5.10.2019.

Tali partecipazioni, pur avendo natura strumentale, (in quanto aziende speciali degli enti che le hanno costituite per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici), si distinguono soggettivamente dagli enti partecipanti, in quanto dotati di una propria soggettività giuridica e divengono pertanto un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici. L'articolo 2615 c.c., in particolare, attribuisce autonomia patrimoniale ai consorzi con attività esterna, stabilendo che *"per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile"* avendo *"autonoma soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale"* (Cass. 18235 del 2008).

Di conseguenza, come ribadito dai magistrati contabili, l'ente locale partecipante non è obbligato a ripianare le eventuali perdite gestionali registrate dal Consorzio partecipato, non rientrando quest'ultimo nel campo di applicazione del d.lgs. 175/2016 (che si riferisce direttamente agli Organismi strutturati in forma di società di capitali). I magistrati contabili hanno ritenuto applicabile, nei loro confronti, il divieto di *"salvataggio a tutti i costi"* di cui all'articolo 14, comma 5, del d.l. 175/2016 (che ripropone in maniera sostanzialmente identica il testo dell'abrogato articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010).

Pertanto non è stato costituito alcun fondo perdite società partecipate.

- **Sulla richiesta di chiarire se nell'esercizio 2016 l'Ente ha provveduto o meno a "sterilizzare" gli effetti delle anticipazioni di liquidità accertando nelle "entrate da accensione di prestiti" del titolo VI (ex Titolo V) del bilancio l'entrata derivante da tale anticipazione e provvedendo, contestualmente, all'impegno della spesa nel Titolo IV (ex Titolo III) dell'uscita, si deduce:**

Nell'esercizio 2016, non si è provveduto a sterilizzazione. Solo a rendiconto 2017, si è provveduto all'accantonamento per la quota residua da rimborsare.

### **Con il punto 2 la Corte richiede :**

#### **2. Flussi di cassa, anticipazione di tesoreria e giacenza vincolata**

*"Si evidenziano nella sez. I.I., relativa agli equilibri di cassa del questionario 2018, rilevanti differenze tra le previsioni definitive ed effettive al 31.12.2018 delle entrate e spese, sia di parte corrente, sia di parte capitale. A tal riguardo, si chiede di fornire spiegazioni in merito alle suddette discrasie.*

Con riferimento alle quote vincolate di cassa al 31.12.2017 per € 286.787,45, si registra nella relazione del Collegio dei revisori per il Rendiconto 2017 una dichiarazione del tesoriere, in cui si fa presente un ammanco pari a € 70.936,08.

L'ente dovrà chiarire se effettivamente risultavano al 31.12.2017 fondi vincolati di cassa oltre ad aver utilizzato l'anticipazione di tesoreria e, in caso affermativo, si chiede di confermare: a) se l'utilizzo di tali somme è avvenuto nel rispetto della prescrizione di cui al comma 3 del 195 del TUEL; b) se nel periodo di utilizzo di tali somme è stato rispettato il vincolo di cui al comma 1 del 222 del TUEL (fondi aventi specifica destinazione + anticipazione massima utilizzata < o = al limite anticipazione massima concedibile). Deve essere allegata una dichiarazione firmata dall'organo di revisione e dal responsabile dei servizi finanziari relativa al rispetto delle prescrizioni indicate alla lettera a) e b).

Si vorrà, inoltre, trasmettere copia del prospetto di derivazione extra-contabile (fornito dal tesoriere) dal quale si evinca l'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria a fine esercizio 2017, nonché il saldo della cassa al 31.12.2017 ed al 31.12.2018.

Inoltre, si dovrà confermare l'utilizzo o meno nell'esercizio 2019 dell'anticipazione di tesoreria.

Infine, in merito alla giacenza vincolata, si dovrà trasmettere la determinazione del responsabile finanziario di consistenza della stessa al 1° gennaio 2019, oltre alle registrazioni contabili di utilizzo e reintegro dei fondi vincolati per tutto l'esercizio 2018, specificando le somme eventualmente non reintegrate al 31.12.2018 (cfr. punto 10.6, principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011)."

- **In merito alle rilevanti differenze tra le previsioni definitive ed effettive al 31.12.2018 delle entrate e spese, sia di parte corrente, sia di parte capitale si argomenta quanto segue:**

I dati riportati dal rendiconto 2018, evidenziano una difficoltà da parte dell'Ente ad incassare. A seguito delle azioni intraprese dall'Ente, anche con l'affidamento dell'attività di riscossione ad una società esterna appositamente incaricata nel corso dell'esercizio 2018, si conta di migliorare ulteriormente i dati ad oggi riscontrati.

- **In merito ai chiarimenti richiesti dalla Corte in relazione ai fondi vincolati al 31.12.2017 si deduce:**

Dalla determinazione dirigenziale n. 1515/2017 risulta calcolata una cassa vincolata di importo pari a 286.787,45. Nel saldo al 31.12.2017 inviato a questo ente da parte del tesoriere, risulta un vincolo di cassa per pignoramenti da terzi pari ad euro 70.936,08 ed una disponibilità per anticipazione di tesoreria pari al massimo ad euro 2.570.366,85. Da certificazione inviata dal Tesoriere in data 6.2.2020, giusta nota prot. n. 2880/2020, "il saldo di cassa, comprensivo delle partite viaggianti generatosi per gli addebiti e accrediti in Banca d'Italia del 29.12.2017 era pari a 304.263,59". In tale certificazione viene anche specificato che "analogamente, alla data di fine esercizio del 31.12.2018, il Comune non ha utilizzato l'affidamento del Tesoriere per l'anticipazione di cassa" (ALL\_1).

Si allega, una dichiarazione firmata dall'organo di revisione e dal responsabile dei servizi finanziari richiesta dalla Corte in merito a tale punto (ALL\_2).

Si trasmette, in merito alla giacenza vincolata, la determinazione del responsabile finanziario di consistenza della stessa al 1° gennaio 2019 (ALL\_3) trasmessa all'Istituto tesoriere in data 20 maggio 2019.



Come già comunicato con precedenti note (prot. CdC 0002851-6.6.2019-SC\_PUG-T75-A e prot. 19156 del 9.8.2019) l'Ente si è premunito di adeguati strumenti di rilevazione della cassa vincolata, ed ha attestato il superamento della criticità rilevata al 31.12.2017, dovuta ad una duplicazione del flusso telematico relativo al versamento delle ritenute IRPEF, avvenuto in data 29/12/2017. Si ribadisce che per questo motivo il conto del Tesoriere presentato in sede di verifica non coincideva con la situazione di cassa e con le risultanze delle scritture contabili tenute dal Servizio finanziario, per un importo pari ad euro 171.844,54.

Si trasmette, come richiesto, copia del prospetto di derivazione extra-contabile fornito dal tesoriere, dal quale si evince il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria a fine esercizio 2017, il saldo della cassa al 31.12.2017 e il saldo al 31.12.2018 (**ALL\_4**).

Si conferma di non aver fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio 2018 né, nel 2019.

Ai fini dell'utilizzo dei fondi vincolati, non sussistono al 31.12.2018 somme non reintegrate.

### **Con il punto 3 la corte evidenzia:**

#### **3. Fondo pluriennale vincolato**

*L'Ente vorrà specificare, per i soli residui passivi di parte capitale, la fonte di finanziamento, nonché i riferimenti contabili dell'entrata correlata unitamente al cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento, a cui il residuo passivo fa riferimento (cfr. punto 5.3 del principio allegato 4/2 al d.lgs. n.118/2011).*

#### **➤ In merito ai chiarimenti richiesti dalla Corte in riferimento al fondo pluriennale vincolato si deduce:**

Da comunicazione pervenuta da parte dell'ufficio tecnico dell'ente con nota protocollo 2714/2020, il Responsabile del servizio comunica:

In riferimento al FPV relativo al cronoprogramma di spesa in conto capitale di competenza del 4 Centro di Costo (Servizi Tecnici) si rappresenta che, nel corso dell'ultimo biennio (2018-2019), non è stato dato avvio a nessuna opera prevista dal piano delle OO.PP.(causa ritardi Regione Puglia nel sottoscrivere convenzioni), pertanto tutti gli interventi programmati verranno traslati nel cronoprogramma di spesa del corrente esercizio finanziario e successivi.

### **Con il punto 4 la corte evidenzia:**

#### **4. Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità**

*Con riferimento alle controdeduzioni alla nota istruttoria per i Rendiconti 2016 e 2017, al fine di verificare la corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito FCDE), si chiede di trasmettere il metodo di calcolo utilizzato per quantificare il FCDE al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018 e per la quantificazione della quota di FCDE stanziato definitivamente nel Bilancio di previsione 2016, 2017 e 2018, evidenziandone le entrate escluse e la percentuale di accantonamento utilizzata per i tre momenti di gestione considerati.*

#### **➤ In merito al metodo di calcolo utilizzato per quantificare il FCDE nei vari**

## **esercizi si rileva quanto segue:**

### ESERCIZIO 2016

Il metodo di calcolo utilizzato per quantificare il FCDE al 31.12.2016 è difficilmente riscontrabile in quanto impossibile ad oggi per l'Ente, (nonostante i vari tentativi effettuati) recuperare prospetti e/o carte di lavoro dalle quali sia possibile ricavare il metodo utilizzato dal defunto Responsabile Finanziario per il calcolo del FCDE relativo all'esercizio 2016.

### ESERCIZIO 2017

Il metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione della quota di FCDE stanziato nel Bilancio di previsione 2017 è quello della media semplice sui rapporti annui:

-entrate escluse: le entrate che vanno in autoliquidazione e le entrate accertate per cassa;

-la percentuale di accantonamento utilizzata per il FCDE-bilancio di previsione 2017 è pari:

- al 49,43% per l'attività accertativa IMU;
- al 30,09% per l'attività accertativa di entrate da alienazione di beni materiali e immateriali;
- al 13,68% per l'attività accertativa entrate derivanti da sanzioni al CDS;
- al 13,15% per l'attività accertativa TARI.

-la percentuale di accantonamento utilizzata per il FCDE-rendiconto 2017 è pari:

- al 79,52% per l'attività accertativa IMU;
- al 70,57% per l'attività accertativa in liquidazione TARSU
- al 83,82% per l'attività accertativa di entrate da fitti reali di fabbricati;
- al 71,89% per l'attività accertativa entrate derivanti da oneri di urbanizzazione;
- al 70,57% per TARI ordinaria.

### ESERCIZIO 2018

Il metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione della quota di FCDE stanziato nel Bilancio di previsione 2018 è il metodo ordinario (media sui totali):

-entrate escluse: le entrate accertate per cassa;

-la percentuale di accantonamento utilizzata per il FCDE-bilancio di previsione 2018 è pari:

- al 9,6% per l'attività accertativa liquidazione IMU
- al 9,94% per l'IMU ordinaria;
- al 10,42% per l'attività accertativa in liquidazione TARSU anno 2014
- al 10% per l'attività accertativa per immobili non dichiarati anni vari
- al 17,4% per TARI ordinaria
- al 4,66% per l'attività accertativa entrate derivanti da sanzioni al CDS;

-la percentuale di accantonamento utilizzata per il FCDE-rendiconto 2018 è pari:

- al 42,27% per l'attività accertativa liquidazione IMU;
- al 80,32% per l'IMU ordinaria;

- al 51,53% per l'attività accertativa TARSU;
- al 85,99% per l'attività accertativa in liquidazione TARSU anno 2014;
- al 66,56% per TARI ordinaria

**Con il punto 5 la corte evidenzia:**

**5. Capacità di riscossione, recupero evasione tributaria**

*Dai dati di consuntivo 2018 emergono al punto 2.2 della sez. I.III del questionario 2018, relativa alla efficienza della riscossione e versamento, importi totali di residui conservati al 31.12.2018, per i tributi IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES, discordanti con i dati inseriti nella medesima tabella (ad esempio per IMU/TASI i residui conservati al 31.12.2018 risultano pari a € 175.498.597,00, a fronte di residui iniziali per € 2.268.556,67, di cui riscossi al 31.12. per € 1.170.474,79).*

*Alla luce di quanto suindicato, l'Ente dovrà verificare gli importi di cui sopra ed aggiornare il punto n. 8 della nota del 9.8.2019 con i dati sulla riscossione per il recupero dell'evasione tributaria relativi anche ai residui non riscossi al 31.12.2018.*

- **In merito alla capacità di riscossione e recupero evasione tributaria si deduce:**

Dai dati di consuntivo 2018 emergono al punto 2.2 della sez. I.III del questionario 2018, importi totali di residui conservati al 31.12.2018, per i tributi IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES, discordanti con i dati inseriti nella medesima tabella per un mero errore materiale di compilazione del questionario da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Si allega dichiarazione degli stessi in merito a quanto accaduto. (ALL\_5)

- **In merito all'aggiornamento dei dati indicati al punto 8 della nota del 9.8.2019 sulla riscossione per il recupero dell'evasione tributaria relativi anche ai residui non riscossi al 31.12.2018 si indica:**

**Esercizio 2016**

Relativamente all'accertamento IMU di euro 975.000,00 (ex cap. di bilancio 7/5) la situazione attuale è la seguente:

CAP. 7/5 - Accertamento IMU	
IMPORTO RUOLO ORDINARIO	975.000,00
Incassato anno 2016	75.000,00
Rettifica per insussistenza a rendiconto 2016	- 148.736,86
Incassato anno 2017	142.315,67
Incassato anno 2018	69.909,67
Incassato anno 2019	118.328,68
<b>Residuo da riscuotere al 31/12/2019</b>	<b>420.709,12</b>

### Esercizio 2017

Relativamente all'accertamento IMU di euro 656.430,00 (ex cap. di bilancio 7/5) la situazione attuale è la seguente:

CAP. 7/5 - Accertamento IMU	
IMPORTO RUOLO ORDINARIO	656.430,00
Incassato anno 2017	0,00
Rettifica per insussistenza a rendiconto 2017	0,00
Incassato anno 2018	124.681,00
Incassato anno 2019	112.535,07
<b>Residuo da riscuotere al 31/12/2019</b>	<b>419.213,93</b>

### Esercizio 2016

Tassa Rifiuti, a fronte di un accertamento di euro 110.000,00, la situazione attuale è la seguente:

CAP. 18 - Accertamento TaRSU/TIA/TARES	
IMPORTO	110.000,00
Incassato anno 2016	8.000,00
Rettifica per insussistenza a rendiconto 2016	0,00
Incassato anno 2017	79.624,00
Incassato anno 2018	22.376,00
<b>Residuo da riscuotere al 31/12/2018</b>	<b>0,00</b>

### Esercizio 2017

Tassa Rifiuti, a fronte di un accertamento di euro 261.806,40 la situazione attuale è la seguente:

CAP. 18 - Accertamento Tarsu/TIA/TARES	
IMPORTO	261.806,40
Incassato anno 2017	20.590,75
Rettifica per insussistenza a rendiconto 2017	0,00
Incassato anno 2018	77.206,87
Incassato anno 2019	90.000,00

<b>Residuo da riscuotere al 31/12/2019</b>
--

<b>78.551,13</b>
------------------

Esercizi precedenti (Tassa Rifiuti) – Risultanze al 31.12.2019

Cap.	Acc.to	Importo	Riscosso	Da riscuotere al 31.12.2019
14	827/2010	1.617.057,67	1.578.832,93	<b>38.224,74</b>
14	1683/2010	143.551,70	118.863,09	<b>24.664,61</b>
14	1345/2011	1.633.867,13	1.430.063,47	<b>203.803,66</b>
14	2069/2012	2.850.090,56	2.423.367,28	<b>426.723,28</b>
14	2872/2013	974.732,18	684.292,08	<b>290.440,10</b>

**Con il punto 6 la corte evidenzia:**

## **6. Debiti fuori bilancio**

*Dalle relazioni del collegio dei Revisori risultano riconosciuti debiti fuori bilancio relativi all'annualità 2018 per € 426.305,59, inerenti a sentenze esecutive ed acquisizione di beni e servizi.*

*S'invita a chiarire in quale esercizio finanziario (di competenza o esercizi precedenti) l'Ente è venuto "formalmente" a conoscenza della sussistenza di tale debitoria (notifica sentenze esecutive, trasmissione fatture da parte dei creditori et similia) ed eventuali rateizzazioni nei successivi esercizi finanziari, integrando quanto richiesto mediante l'elaborazione di apposita tabella in formato excel (di cui si riporta di seguito lo schema). Inoltre, l'Ente dovrà fornire spiegazioni in merito al mancato inserimento dei questionari dei debiti fuori bilancio e dei disavanzi per le annualità 2016, 2017 e 2018 nel portale "Conte".*

*Infine, per quanto riguarda il riconoscimento di debiti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), TUEL, per € 99.429,44, si ritiene opportuno sottolineare che tale disposizione prevede che: «Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: ... e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza».*

*A tal proposito, deve rammentarsi che la valutazione dell'arricchimento ex art. 191 e 194 d.lgs. n. 267/2000 non ricomprende anche l'utile d'impresa, in conformità dei criteri indennitari ex art. 2041 c.c.*

*Si ricorda che ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL, nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi senza copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, e per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.*

*Solo la parte riconoscibile, pertanto, può ricadere a carico del Comune, secondo un orientamento ormai da tempo accolto nella giurisprudenza.*

*In materia si è recentemente pronunciata questa Sezione con deliberazione n. 60/2019/PAR del 30 maggio 2019, esprimendo parere sulla quantificazione delle somme da riconoscere ex art. 194,*

comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000 e sui criteri di determinazione dell'utile di impresa da scorporare dalla componente c.d. «riconoscibile».

Anche già nel principio contabile n. 2, punto 98, Ministero dell'Interno - Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, si prescriveva che: «... Ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono, comunque, da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge. L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente».

Il principio è in armonia con le regole sull'arricchimento senza causa, in quanto l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal terzo nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che lo stesso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale.

La giustificazione dell'esposta disciplina, con le severe conseguenze in termini di rapporto obbligatorio, è da ricercare nell'intento del legislatore di reprimere i comportamenti assunti al di fuori dei vincoli e regole della spesa, e ciò nel chiaro tentativo di contrastare il fenomeno della creazione di oneri latenti, potenzialmente e altamente pregiudizievoli degli equilibri e della veridicità dei bilanci. Il riconoscimento del debito fuori bilancio, diversamente da quanto sembra erroneamente inteso da taluni operatori, è un procedimento di natura eccezionale e non uno strumento che consente ugualmente il pagamento di beni e servizi irregolarmente acquisiti.

Si chiede, pertanto, che codesta amministrazione fornisca rassicurazioni sul rigoroso rispetto di tali principi nell'eventuale applicazione dell'art. 194, comma 1, lettera e), TUEL.

➤ **In relazione al punto 6° dei rilievi della Corte dei Conti si significa quanto segue:**

Da comunicazione pervenuta da parte dell'ufficio legale dell'ente con nota protocollo 2479/2020, il Responsabile del servizio riferisce:

In merito alle sentenze definitive di condanna, precedentemente all'istituzione dell'Avvocatura Comunale, ogni Settore curava direttamente il relativo adempimento.

Con l'istituzione della predetta Avvocatura, avvenuta nell'esercizio 2018, sono state trasmesse alla medesima, per gli adempimenti consequenziali, le seguenti sentenze definitive, i cui relativi giudizi erano stati curati da altri Settori dell'Ente:

- sentenza n. 28/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 696/14 - Resta Fernanda c/ Comune di Galatone;
- sentenza n. 1861/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 8863/17 - Casaluci Claudia c/ Comune di Galatone;
- sentenza n. 2029/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 5388/17 - Marra Giuseppa c/ Comune di Galatone;
- sentenza n. 70/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 626/11 - Notaro Alberto c/ Comune di Galatone;
- sentenza n. 2572/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio - De Giorgi Roberto c/ Comune di Galatone;

- decreto di liquidazione del C.T.U. n. 93/2013 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 93/13 - Casaluci Giuseppa c/ Comune di Galatone - spese poste definitivamente a carico del Comune di Galatone con sentenza n. 349/2017;
- decreto di liquidazione del C.T.U. n. 134/2016 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 134/16 - Montagna Addolorata c/ Comune di Galatone - spese poste definitivamente a carico del Comune di Galatone con sentenza n. 364/2017;
- decreto di liquidazione del C.T.U. n. 146/2016 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 146/16 - Ingusci Antonio e Colazzo Luciana c/ Comune di Galatone - spese poste definitivamente a carico del Comune di Galatone con sentenza n. 36/2018;
- ordinanza provvisoriamente esecutiva del 20/04/2018, emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce, dott. Ierimonti, nel giudizio civile R.G. n. 6828/2017;
- decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1127/2016 emesso dal Tribunale Civile di Lecce in favore dell'Ing. Calà contro il comune di Galatone;
- sentenza del C.d.S. n. 3728/2018, resa nel giudizio di ottemperanza n. 7318/2017 Reg. Ric. Avv. Ernesto Pantaleo Bacile c/ Comune di Galatone;
- sentenza n. 761/2018 emessa dal Tribunale Civile di Lecce nel giudizio R.G. n. 497/2014 - Ramundo Lucia c/ Comune di Galatone.

Si precisa che tutte le suddette sentenze sono state pagate, previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del relativo debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000, senza ulteriori aggravii per l'Ente derivanti da eventuali azioni esecutive.

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi alle deliberazioni Consiliari di riconoscimento del debito delle predette sentenze (ex art. 194 lett. a del D.Lgs 267/2000), nonché i dati relativi al riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. e del D.Lgs 267/2000, in merito al pagamento delle spese legali all'Avv. Lucio Caprioli, incaricato per la difesa degli interessi dell'Ente in vari procedimenti giudiziari, i cui impegni contabili assunti negli anni sono risultati parzialmente incapienti rispetto alle competenze legali richieste e documentate dall'Avv. Caprioli.

Per il pagamento di tali competenze l'Ente ha posto in essere una intensa trattativa con l'avv. Caprioli per la riduzione dell'importo, eccedente l'impegno contabile, pari ad €. 12.845,55 che a seguito della predetta trattativa veniva ridotto ad €. 6.639,01.

<b>Esercizio finanziario in cui l'Ente è venuto a conoscenza del</b>	<b>Importo del singolo debito</b>	<b>Tipologia (oggetto) del debito</b>	<b>Classificazione del debito ex art. 194 TUEL</b>	<b>Delibera di riconosciment o</b>

<b>debito</b>				
2018	6.639,01	Competenze legali debitamente documentate i cui impegni contabili assunti sono risultati parzialmente incapienti	Comma 1 lettera e)	Delibera del consiglio comunale n. 30 del 20/06/2018  (Allegato A)
2016*	14.326,00	Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per mancato pagamento di competenze professionali aggiuntive	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 29 del 20/06/2018  (Allegato B)
2018	68.623,89	sentenza del C.d.S. n. 3728/2018, resa nel giudizio di ottemperanza n. 7318/2017 Reg. Ric. - azione di surroga, dell'Avvocato per competenze legali, nei diritti di credito della società ricorrente	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 46 del 03/09/2018  (Allegato C)
2018	3.222,61	Sentenza n. 761/2018 emessa dal Tribunale Civile di Lecce nel giudizio R.G. n. 497/2014 - Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 47 del 03/09/2018  (Allegato D)
2018	5.500,58	Sentenza n. 28/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 696/14 - Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 48 del 03/09/2018  (Allegato E)
2018	6.154,28	Sentenza n. 70/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 626/11 - Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 49 del 03/09/2018  (Allegato F)



2018	1.624,62	Sentenza n. 2029/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 5388/17 - Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 50 del 03/09/2018  (Allegato G)
2018	3.257,69	Sentenza n. 2572/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce-Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 51 del 03/09/2018  (Allegato H)
2018	2.621,28	Sentenza n. 1861/2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce nel giudizio civile R.G. n. 8863/17 - Responsabilità extracontrattuale da trabocchetto/insidia stradale - artt. 2043 e 2051 c.c.	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 52 del 03/09/2018  (Allegato I)
2018	1.260,00	Decreti di liquidazione dei compensi al C.T.U., emessi dal Giudice di Pace di Lecce, relativi ai giudizi civili R.G. n. 93/2013 - R.G. n. 134/2016 - R.G. n. 146/2016, posti definitivamente a carico del Comune con le sentenze n. 349/17, n. 364/17 e n. 36/18	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 53 del 03/09/2018  (Allegato L)
2018	171.277,45	Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 20/04/2018, munita di formula esecutiva in data 11/05/2018, emessa dal Tribunale Civile di Lecce resa nel giudizio R.G. n. 6828/17 di opposizione a decreto ingiuntivo - cessione del credito/contestazione/pagamento utenze	Comma 1 lettera a)	Delibera del consiglio comunale n. 54 del 03/09/2018  (Allegato M)

\* Si specifica che il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo è stato notificato all'Ente nell'esercizio 2016. A seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione controparte, su invito del Giudice, ha avanzato una proposta di definizione transattiva del giudizio medesimo consistente nella riduzione del 50% delle somme ingiunte, tale proposta è stata sottoposta ed accettata dall'Ente nell'esercizio 2018.

Da comunicazione pervenuta da parte del Servizio di Polizia Locale dell'ente con nota protocollo 2717/2020, l'ufficio riferisce:

Esercizio finanziario in cui l'Ente è venuto a conoscenza del debito	Importo del singolo debito	Tipologia (oggetto) del debito	Classificazione del debito ex art. 194 TUEL	Delibera di riconoscimento
2018	6.195,11	SENT. GDP LECCE N.16/2018	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 44 del 03.09.2018  <u>ALL. A1</u>
2018	2.779,33	SENT. GDP LECCE N.364/2017	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 45 del 03.09.2018  <u>ALL. B1</u>
2018	765,50	CTU SENT. GDP LECCE N.70/2018	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 61 <b>Area Istituz.</b> Liquidata da noi  <u>ALL. C1</u>
2018	7.338,48	SENT. GDP LECCE N.3849/2018	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 67 <b>Uff.Legale</b> Liquidata da noi  <u>ALL. D1</u>
2018	2.356,17	SENT. GDP LECCE N.80/2018	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 68 <b>Uff.Legale</b> Liquidata da noi  <u>ALL. E1</u>
2018	5.000,00	S.TRIB. LE 3792/2015 - FRANCHIGIA	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 75 del 11/12/2018  <u>ALL. F1</u>
2018	504,32	FATT. AVV.D'ORIA GIUDIZIO 81/15	LETT. E)	Delibera del consiglio

				comunale n. 76 del 11/12/2018  <u>ALL. G1</u>
28.12.2017	233,32	SENT. GDP LECCE N.4801/2017	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 77 del 11/12/2018  <u>ALL. H1</u>
2018 spese avv.controparte	299,00	SENT. GDP LECCE N.4365/2017	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 78 del 11/12/2018  <u>ALL. I1</u>
2018	5.000,00	S.TRIB. LE 2933/18 - FRANCHIGIA	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 80 del 28/12/2018  <u>ALL. L1</u>
2018	480,00	SENT. GDP LECCE N. 2647/2018	LETT. A)	Delibera del consiglio comunale n. 82 del 28/12/2018  <u>ALL. M1</u>

Da comunicazione pervenuta da parte del VII Settore - Servizi sociali dell'ente con nota protocollo 2757/2020, l'ufficio riferisce:

<b>Esercizio finanziario in cui l'Ente è venuto a conoscenza del debito</b>	<b>Importo del singolo debito</b>	<b>Tipologia (oggetto) del debito</b>	<b>Classificazione del debito ex art. 194 TUEL</b>	<b>Delibera di riconoscimento</b>
2015/2017*	5.473,70	Spesa per locazione immobile utilizzato da famiglia indigente	Art. 194, lettera e)	D.C.C. n.42 del 30.07.2018  <u>All.O</u>
2016/2017**	1.315,52	Stampa materiali pubblicitari per eventi socio-culturali del Comune	Art. 194, lettera e)	D.C.C. n.81 del 28.12.2018

				<u>All.P</u>
2018	1.650,00	Quota associativa Borghi Autentici d'Italia	Art. 194, lettera e)	D.C.C. n.86 del 28.12.2018  <u>All.R</u>
2017/2018***	72.386,90	Servizio Refezione scolastica e pasti caldi a domicilio per indigenti	Art. 194, lettera e)	D.C.C. n.41 del 30.07.2018  <u>All.N</u>
2017	610,00	Redazione Piano di autocontrollo e schede di registrazione, analisi microbiologica acqua e alimenti presso Asilo Nido comunale	Art. 194, lettera e)	D.C.C. n.85 del 28.12.2018  <u>All.Q</u>

\* Il contratto di locazione è scaduto nel 2015 e i coniugi indigenti hanno continuato ad occuparlo sino ad aprile 2017.

\*\* n. 3 fatture sono state acquisite al protocollo nel 2016, mentre n. 2 fatture nel 2017.

\*\*\* n. 6 fatture sono state acquisite al protocollo nel 2017, mentre n. 2 nel 2018.

Le somme liquidate dal Settore Servizi Sociali, in esecuzione delle Delibere di Consiglio Comunale su indicate, al cui contenuto ci si riporta, sono relative alla sola sorte capitale. Non sono stati riconosciuti e pagati ai soggetti creditori, in nessun caso, importi per interessi legali e/o di mora maturati e per rivalutazione monetaria, con espressa rinuncia a tale pretesa.

Si precisa poi quanto segue con riferimento alle singole fattispecie di debito.

“Spesa per locazione immobile utilizzato da famiglia indigente”: in questo caso era stato sottoscritto inizialmente un contratto di locazione di natura transitoria, in esecuzione della D.G.C. n. 98 del 27.04.2015, con regolare impegno di spesa per le prime mensilità. Il debito è scaturito, poi, dal protrarsi dell'occupazione dell'immobile de quo, causata dal perdurare della grave situazione di difficoltà del nucleo familiare beneficiario e nonostante le diffide e l'attivazione di procedure esecutive per il rilascio.

“Quota associativa Borghi Autentici d'Italia”: Il Comune di Galatone ha aderito con D.C.C. n. 7 del 20.01.2015. Il mancato versamento della quota associativa è emerso all'esito di una verifica contabile operata congiuntamente dall'Associazione in parola e gli uffici comunali, resa più difficoltosa dalla errata indicazione della causale in alcuni mandati di pagamento e dalla coesistenza, nel periodo interessato, di altre obbligazioni sorte tra le parti per servizi di supporto nella redazione del Piano di Riqualificazione.

“Servizio Refezione scolastica e pasti caldi a domicilio”: il servizio è stato espletato dal fornitore in qualità di aggiudicatario di un appalto pubblico. Il debito è stato originato da un insufficiente stanziamento di spesa sui capitoli di competenza rispetto al numero di

pasti effettivamente erogati in favore degli alunni, degli insegnanti e dei cittadini in condizioni di disagio socio-economico.

“Redazione Piano di autocontrollo e schede di registrazione, analisi microbiologica acqua e alimenti presso Asilo Nido comunale”: il servizio in parola è stato finalizzato al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di settore a tutela della salute degli utenti dell'Asilo Nido Comunale.

Da comunicazione pervenuta da parte del I Settore - Affari Generali dell'ente con nota protocollo 2658/2020, l'ufficio riferisce:

Per ciò che concerne il **punto 6 “Debiti fuori bilancio”**, la Responsabile ad Interim del I settore - Affari Generali e Risorse Umane specifica di aver istruito e presentata al Consiglio Comunale, che la ha approvata, la deliberazione n. 31 del 20.06.2018 avente ad oggetto *“Riconoscimento debito fuori bilancio rinveniente dal pagamento delle competenze professionali all'Avv. Marta Settimo in relazione ai giudizi, Comune di Galatone c/ Casarano Christian - Trib. Lecce Sez. Lavoro RG n. 8989/2015 - e Comune di Galatone c/ Mario Cavalera - Trib. Lecce Sez. Lavoro - RG n. 13063/2013”*. Trattasi di un debito ascrivibile all'art. 194, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze professionali di un Legale incaricato del patrocinio dell'Ente in due giudizi, per i quali l'impegno di spesa assunto all'atto del conferimento dell'incarico non è risultato sufficiente per la liquidazione dei compensi richiesti dal Professionista. Al momento della presentazione delle note specifiche per la liquidazione delle proprie competenze, quantificate in complessivi € 20.013,28, il Legale, corrispondendo positivamente alla richiesta dell'Ente di riduzione delle stesse, addiveniva ad un contenimento attestando la richiesta in complessivi € 14.591,20, con una contrazione pari ad € 5.482,08. Rispetto all'impegno di spesa per entrambi i giudizi, pari ad € 2.669,37, il riconoscimento del debito fuori bilancio è stato effettuato dal Consiglio Comunale per € 11.921,83. Con specifico riferimento al debito fuori bilancio istruito da questo ufficio e relativo alle competenze dell'avv. Marta Settimo, specifico che gli incarichi furono conferiti negli anni 2014 e 2015 per i due distinti giudizi; che alla fine del mese di novembre 2017 l'avv. Settimo presentò le note specifiche per i due incarichi e sino al mese di maggio 2018 si sono svolte le trattative con il legale per la riduzione dell'importo complessivo, trattative dalle quali è disceso l'importo definitivo portato all'attenzione del consiglio comunale per l'approvazione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio con delibera n.31/2018 .

Da comunicazione pervenuta da parte del IV Settore - Ufficio Tecnico dell'ente con nota protocollo 2875/2020, l'ufficio trasmette la seguente tabella:

<b>Esercizio finanziario in cui l'Ente è venuto a conoscenza del debito</b>	<b>Importo del singolo debito</b>	<b>Tipologia (oggetto) del debito</b>	<b>Classificazione del debito ex art. 194 TUEL</b>	<b>Delibera di riconoscimento</b>
---	-----------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------

2018	12989	Spese per fornitura materiale edile vario per manutenzioni immobili comunali	Art. 194, lettera e)	D.C.C. n.83 del 28.12.2018  <u>All.O</u>
2018	4500	Lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni presso immobili comunali	Art. 194, lettera e)	D.C.C. n.84 del 28.12.2018  <u>All.P</u>

In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa alla sussistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'annualità 2018, si allega apposita tabella excel con i dati richiesti e le singole Delibere di riconoscimento (**ALL\_6**).

In merito all'inserimento dei questionari dei debiti fuori bilancio per le annualità 2017 e 2018 nel portale "Conte", gli stessi risultano correttamente inviati, si allegano ricevute (**ALL\_7**). Per l'annualità 2016, non è stato possibile per l'ente trovare la ricevuta di riferimento.

### **Con il punto 7 la Corte evidenzia :**

#### **7. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti**

*Con riferimento all'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2018 per € 3.123.911,13, comunicato dall'Ente con la nota del 9.8.2019, si chiede di aggiornare l'elenco dei suddetti debiti non ancora pagati al 31.12.2019, mediante l'elaborazione di apposita tabella in formato excel, con indicazione del relativo ammontare, (di cui si riporta di seguito lo schema), dalla quale si evinca:*

1. *L'indicazione dei creditori;*
2. *I singoli importi di debito;*
3. *L'imputazione degli stessi alla spesa corrente o alla spesa in conto capitale;*
4. *Se tale debitoria è riconducibile ad impegni di spesa indicandone il numero dell'impegno e l'anno di copertura finanziaria nel bilancio di competenza, ovvero se integra (in che misura) debiti fuori bilancio;*
5. *Le motivazioni per le quali l'ente non ha provveduto al regolare e puntuale pagamento.*

*Infine, si chiede all'Ente di fornire il dato in merito all'indicatore della tempestività dei pagamenti annuale per il 2019.*

#### **➤ Sul predetto punto 7, si deduce:**

Si allega tabella excel dettagliata riportante le fatture non ancora liquidate alla data del 31.12.2019 (**ALL\_8**). Su tale punto è necessario sottolineare che, data l'enorme mole di lavoro e i tempi estremamente ridotti per l'elaborazione dei dati richiesti, potenzialmente non tutte le predette fatture, estrapolate dal software gestionale utilizzato dall'ente, costituiscono debiti certi liquidi ed esigibili, in quanto le stesse potrebbero essere state già pagate ma non collegate al relativo mandato di pagamento. Esse costituiscono oggetto di specifica verifica per le quali si richiede a codesta spettabile Corte apposita proroga, con l'impegno di trasmettere ulteriore nota di aggiornamento.

Si allega documento riportante indicatore della tempestività dei pagamenti annuale per il 2019 (ALL\_9).

**Con il punto 8 la Corte evidenzia :**

**8. Mutui**

*“L’Ente vorrà indicare lo stato del procedimento per ciascuna opera relativa a tutte le posizioni di mutuo in essere destinate al finanziamento delle spese di investimento. Inoltre, si chiede di conoscere se vi siano mutui suscettibili di essere devoluti o per i quali è possibile richiedere l’erogazione residua delle somme.”*

- **Con riferimento alla situazione mutui attivi si allega file riepilogativo degli stessi (ALL\_10) e si rappresenta quanto segue come da comunicazione pervenuta da parte del IV Settore - Ufficio Tecnico, con nota protocollo 2714/2020:**

Posizione 3110796/00: non risultano lavori attivi e/o in corso riferibili allo stesso, pertanto l’importo residuo è verosimilmente riconducibile ad economie del procedimento;

posizione 4491192/00: i lavori sono in corso di completamento, nell’anno solare si provvederà al saldo;

posizione 6010209/00: Trattasi di mutuo acceso per eseguire ristrutturazione campo sportivo; allo stato attuale, lo stesso non è stato possibile utilizzarlo per motivi riconducibili a quanto precisato dalla nuova normativa sull'applicazione dell'avanzo per gli enti in disavanzo da riaccertamento straordinario. È intenzione dell’amministrazione utilizzarlo compatibilmente con gli spazi disponibili per il corrente esercizio finanziario;

posizione 6024162/00: trattasi di economie rinvenenti dalla gara eseguita; si rappresenta che la procedura è completata ed i lavori sono stati consegnati e collaudati;

posizione 6024175/00: trattasi di economie rinvenenti dalla gara eseguita; si rappresenta che la procedura è completata ed i lavori sono stati consegnati e collaudati;

posizione 6024176/00: mutuo acceso per eseguire lavori di ristrutturazione impianto elettrico presso il cimitero comunale; si rappresenta che è in corso procedura di gara aperta in Project financing che interesserà i lavori di ristrutturazione e gestione del cimitero comunale; pertanto nell’anno finanziario corrente il predetto mutuo verrà estinto.

posizione 4539804/00: è stata avviata richiesta alla cassa depositi e prestiti per ricostruire l’utilizzo del predetto mutuo (rammento che lo stesso è stato acceso nell’anno 2009);

- **In merito a mutui suscettibili di essere devoluti o per i quali è possibile richiedere l’erogazione residua delle somme si argomenta quanto segue:**

Nei casi sopra specificati in cui l'investimento è stato realizzato e la somma erogata risulta inferiore all'importo del prestito, l'ente è in fase di valutazione in merito alla possibilità di richiedere l'erogazione del residuo importo capitale alla Cassa Depositi e Prestiti, mediante attestazione che la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo del prestito, ovvero che il residuo costituisca un'economia sull'opera finanziata.

### **Con il punto 9 la Corte evidenzia :**

#### **9. Atti di transazione**

Si chiede, di conoscere se l'Ente, nel corso del 2016, 2017 e 2018, ha sottoscritto transazioni, precisando i termini del piano di pagamento concordato. In caso affermativo, si vogliono fornire chiarimenti e specifiche in merito, avendo cura di allegare copia della relativa documentazione.

- **Con riferimento agli atti di transazione si rappresenta quanto segue come da comunicazione pervenuta da parte dell'ufficio legale, con nota protocollo 2479/2020:**

Con delibere n. 300/2018 - n. 301/2018 - n. 310/2018 - n. 311/2018 - n. 313/2018 - n. 314/2018 - n. 315/2018 - n. 316/2018 - n. 317/2018 - n. 320/2018, la Giunta Municipale, considerata la mole delle sentenze di condanna a carico dell'Ente (come si evince dalla risposta di cui al punto 1 della presente), pervenute nell'esercizio 2018, per responsabilità relativa ad infortuni/sinistri verificatisi su suolo comunale, accertata preventivamente la responsabilità a carico dell'Ente, onde evitare l'alea di successivi giudizi, ha autorizzato la *neo-istituita* Avvocatura Comunale a procedere alla definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento pervenute oggetto delle predette delibere.

Tali definizioni stragiudiziali sono state tutte definite e liquidate nell'esercizio 2019, previa riduzione ai minimi termini delle pretese risarcitorie, debitamente documentate, nonché previa sottoscrizione della controparte di apposita dichiarazione attestante espressamente la rinuncia a eventuali ulteriori azioni nei confronti dell'Amministrazione per qualsivoglia diritto, ragione o causa connessa al sinistro oggetto della richiesta risarcitoria, obbligandosi al contempo a null'altro pretendere oltre a quanto gli veniva riconosciuto.

Complessivamente per tali definizioni stragiudiziali l'Ente ha liquidato nell'esercizio 2019 la somma di €. 14.920,00, a fronte degli €. 53.788,97 liquidati nell'esercizio 2018 per far fronte al pagamento delle sentenze di condanna, relative all'accertata responsabilità in capo al Comune per infortuni/sinistri verificatisi su suolo pubblico. La relativa documentazione viene prodotta in copia (ALL\_11).

### **Con il punto 10 la Corte evidenzia :**

#### **10. Organismi partecipati**



*L'Ente vorrà trasmettere la deliberazione di C.C. relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, inerente al 31.12.2018.*

**Sul predetto punto 10, si deduce :**

Si allega, come richiesto, la deliberazione di C.C. Relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni *pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, inerente al 31.12.2018.* (ALL\_12).

**Con il punto 11 la Corte evidenzia**

**11.Parametri deficitari**

*Si rileva nella banca dati "Finanza Locale" il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale relativi agli indicatori: n. 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% e n. 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%.*

*L'Ente dovrà relazionare in merito.*

➤ **Sul predetto punto 11 si deduce :**

L'ente è a conoscenza del superamento dei parametri di deficitarietà strutturale relativi agli indicatori: n. 12.4 e n. 13.1 .

In merito alla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio, a partire dal 2019 si spera che non ci sia più la deficitarietà strutturale per l'indicatore n. 12.4, in quanto il disavanzo di gestione ordinaria è stato completamente ripianato in sede di rendiconto 2018.

In merito ai debiti riconosciuti e finanziati, è stato affrontato il problema dei residui e con delibera disavanzo 2018 sono stati bonificati i residui ritenuti fittizi. Ci si augura che anche i debiti riconosciuti e finanziati subiranno una riduzione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si invierà al più presto la nota di aggiornamento di cui in narrativa.

Galatone, lì 06.02.2020

IL SINDACO  
Flavio FILONI